



COMUNE DI RIOLO TERME

PROVINCIA DI RAVENNA

Codice ente 39015	
DELIBERAZIONE N. 40 in data: 30.07.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI
COMITATI DI FRAZIONE.**

L'anno **duemilatredici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori :

1 - NICOLARDI ALFONSO	P		10 - MAZZANTI RAFFAELE	P	
2 - CEMBALI NICOLETTA	P		11 - VALENTI VINCENZO	P	
3 - ZACCARINI ENRICO	P				
4 - MERLINI FRANCESCA	P				
5 - TAGLIAFERRI FLAVIO	P				
6 - MALAVOLTI FEDERICA	P				
7 - SALVATORI ENRICO	P				
8 - ZANOTTI LORIS	P				
9 - CATANI GUIDO	P				

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Sono presenti gli assessori esterni CONTI EMANUELE, LANZONI GIANMARCO.

Assiste il Segretario Generale dr.ssa **COSTANTINI PAMELA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **NICOLARDI ALFONSO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE.

Il Sindaco illustra l'argomento e propone la votazione per alzata di mano per un emendamento, modificando l'articolo 3 con il numero dei membri da 5 a 9 in numero dispari a seconda del numero dei candidati per difetto.

L'esito della votazione è il seguente:

componenti 11 – presenti 11 – assenti 0 – votanti 11 – favorevoli 11 (**unanimità**) – contrari 0 – astenuti 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

L'art. 8 comma 1 del D.Lgs.267/2000 il quale dispone che i comuni, anche su base di quartiere e di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, demandando alle norme statutarie la disciplina dei relativi rapporti;

l'art. 53 del vigente Statuto comunale, approvato con DCC n.19 del 29.05.2013, esecutiva ai sensi di legge - che testualmente recita :

1. Il Comune può prevedere la nomina di comitati di frazione. I comitati hanno funzioni propositive e/o consultive per le materie elencate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento prevederà, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Precisato

Che il coinvolgimento nelle scelte di governo della città attraverso la partecipazione dei cittadini alle scelte programmatiche ed amministrative costituisce uno dei capisaldi su cui si fonda l'attività dell'Amministrazione Comunale. Tale partecipazione si attua anche attraverso l'istituzione dei Comitati di Frazione;

Dato atto

Che il Regolamento dei Comitati di Frazione del quale si propone l'adozione è stato predisposto dalla Commissione Consiliare per la revisione di atti normativi del Comune (Statuto, Regolamenti comunali) nella seduta del 17.07.2013;

Che il regolamento contiene disposizioni relative alla delimitazione territoriale, alla definizione degli organi e relative competenze, alle modalità di elezione;

Ciò premesso, nell'esercizio della propria competenza ex art.42 c.2 lett. a) D.Lgs.267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, come di seguito riportata:

componenti 11 – presenti 11 – assenti 0 – votanti 11 – favorevoli 11 (**unanimità**) – contrari 0 – astenuti 0;

DELIBERA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento dei Comitati di Frazione, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n. 17 articoli e l'allegato elenco delle vie delle frazioni di Isola, Cuffiano, Borgo Rivola;
3. di dare atto che il Regolamento dei Comitati di Frazione entrerà in vigore ai sensi dell'art. 65 dello Statuto comunale.

R E G O L A M E N T O

PER IL FUNZIONAMENTO DEI

“COMITATI di FRAZIONE”

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Scopi
- “ 2 - Delimitazione territoriale
- “ 3 - Composizione e requisiti
- “ 4 - Formazione delle candidature
- “ 5 - Elezioni
- “ 6 - Nomina e durata
- “ 7 - Nomina del Presidente
- “ 8 - Compiti del Presidente
- “ 9 - Convocazione del Comitato di frazione
- “ 10 - Sedute del Comitato
- “ 11 - Compiti
- “ 12 - Rapporti con altri Enti
- “ 13 - Rapporti con il Comune
- “ 14 - Assemblea
- “ 15 - Petizioni
- “ 16 - Modalità di informazione
- “ 17 - Pubblicazione ed entrata del regolamento

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI

COMITATI DI FRAZIONE

ART. 1 - SCOPI

Il Comune di Riolo Terme, al fine di promuovere una più attiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa della città, secondo i principi del decentramento democratico sanciti dalla Costituzione della Repubblica e ripresi dall'art. 53 dello Statuto, istituisce i Comitati di Frazione quali organismi territoriali di supporto agli organi istituzionali dell'Ente. Tale organismo è referente degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni relative alla specifica zona di appartenenza. Il Comitato di frazione concorre a migliorare l'informazione e la reciproca comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rappresentato e si prefigge la tutela degli interessi delle specifiche zone in linea con quanto già definito nello Statuto Comunale e nei successivi articoli che costituiscono il Presente Regolamento.

Il Comitato di Frazione riconosce particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi di interesse per la specifica zona. Il Comitato di Frazione è organismo rappresentativo, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità. Il suo funzionamento non deve costituire onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE

La loro delimitazione territoriale è quella individuata nella planimetria e nell'elenco allegati al presente regolamento. La delimitazione territoriale potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E REQUISITI

Ogni Comitato di Frazione è composto di un numero di membri effettivi da 5 a 9 in numero dispari in base al numero dei candidati. Sono eleggibili a Consigliere del Comitato di Frazione, gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riolo Terme, residenti nella frazione, che abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

Non possono essere eletti Consiglieri del Comitato di Frazione:

- i Consiglieri e Assessori comunali;
- i Consiglieri e Assessori provinciali;
- i Consiglieri e Assessori regionali;
- i Parlamentari;
- i Dipendenti comunali del Comune di Riolo Terme;

La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza della carica.

Il Sindaco provvederà a verificare la eleggibilità dei candidati.

ART. 4 - FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

Entro due mesi dalla nomina della Giunta Comunale il Sindaco indirà una assemblea pubblica in ciascuna frazione che si svolgerà trascorsi almeno 5 giorni dalla indizione; essa è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Alla convocazione dovrà essere data la massima diffusione dell'avviso di convocazione mediante pubblicazione di manifesti apposti nelle bacheche pubbliche di tutto il territorio comunale, e mediante i vari metodi di comunicazione con il cittadino a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Della convocazione sarà data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai partiti e movimenti politici organizzati sul territorio comunale.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il Sindaco o suo delegato indirà l'assemblea pubblica in ciascuna frazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e con le stesse modalità sopra stabilite.

Il Sindaco con proprio provvedimento, stabilisce il termine entro il quale presentare la propria formale candidatura, il giorno e l'orario di apertura dei seggi per lo svolgimento delle votazioni, che dovrà avere una durata di almeno 2 ore.

ART. 5 - ELEZIONE

Prima della votazione gli elettori dovranno apporre la propria firma in appositi elenchi in cui saranno segnati / elencati tutti coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali e sono residenti nella frazione.

Il voto verrà espresso su una apposita scheda predisposta dagli uffici comunali, contenente l'indicazione dei candidati in ordine alfabetico, mediante apposizione di una croce nel quadro corrispondente al nome. Per la validità del voto requisito essenziale sarà costituito dalla evidenza della effettiva volontà di designazione del candidato.

Ciascuno dei votanti potrà esprimere fino a 3 preferenze.

Alle operazione di voto assisteranno 3 amministratori comunali delegati dal Sindaco di cui 1 rappresentante della minoranza consiliare con funzione di scrutatori, di cui uno con funzioni di verbalizzante.

Le schede di votazione saranno inserite in apposita urna chiusa e si provvederà al loro spoglio alla fine delle operazioni di voto.

In caso di contestazione nell'assegnazione della validità di un voto di preferenza, gli scrutatori decideranno con la maggioranza dei presenti.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane di età.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 6 - NOMINA E DURATA

Il Comitato di Frazione è nominato dalla Giunta in una delle sedute immediatamente successive allo svolgimento delle votazioni di cui al precedente art. 5.

Il Comitato di Frazione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato di Frazione. Le elezioni del Comitato di Frazione devono avvenire entro il termine massimo di 4 mesi dall'elezione del Consiglio Comunale.

In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale si applicano le disposizioni di cui sopra.

I membri supplenti saranno chiamati, in ordine di maggiori preferenze ricevute dopo quelli effettivi, ovvero in caso di parità di voti per minore anzianità, a sostituire i membri effettivi assenti alle riunioni del Comitato di Frazione ed eventuali Consiglieri che per qualsiasi motivo venissero a mancare per /dimissioni, decadenza, morte o perdita dei requisiti di eleggibilità.

Sarà dichiarata la decadenza dalla carica di quei Consiglieri del Comitato di frazione che risultino assenti a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. In tal caso il Presidente segnalerà la circostanza alla Giunta che pronuncerà la decadenza ed effettuerà la necessaria

surrogazione eleggendo a membro effettivo quello supplente in base al criterio indicato dal precedente comma.

Nel caso venga a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti il Comitato di Frazione, la Giunta prende atto della sua decadenza e la dichiara formalmente.

Ai fini della nomina del nuovo Comitato di Frazione si procederà seguendo le disposizioni dei precedenti articoli.

ART. 7 - ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Frazione sono eletti fra i suoi membri nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Se dopo due votazioni nessun candidato avrà ottenuta la maggioranza richiesta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Nel caso in cui la votazione del ballottaggio dia ai candidati uguale numero di voti, viene proclamato eletto il candidato più giovane d'età.

In caso di successiva vacanza il Comitato di frazione procederà all'elezione di un nuovo presidente nella prima seduta, da convocare non oltre 15 giorni dalla vacanza medesima dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Comitato di frazione.

ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato di frazione:

- a) rappresenta il Comitato di frazione;
- b) convoca e presiede il Comitato di Frazione e le assemblee generali della frazione;
- c) predisporre l'ordine del giorno del Comitato, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute, come indicate negli articoli seguenti;
- d) riferisce al Sindaco ed altri rappresentanti di enti pubblici circa la situazione della frazione e le sue esigenze;
- e) può essere invitato dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e da altri consessi elettivi per riferire sui problemi della frazione.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI FRAZIONE

Il Comitato di Frazione si riunisce quando occorre su iniziativa del Presidente che lo convoca, nei modi fissati dal Comitato stesso, stabilendo anche l'elenco degli argomenti da trattare, compresi quelli di cui vi sia stata la richiesta di inclusione da parte anche di un solo Consigliere.

Il Presidente è obbligato a convocare il Comitato anche quando vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri, oppure almeno di 30 cittadini residenti nella frazione, o del Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

In questi casi il Comitato di Frazione deve riunirsi entro dieci giorni dalla richiesta. Nel caso il Presidente sia inadempiente al riguardo, il Sindaco provvede alla convocazione.

Ogni convocazione deve essere comunicata dal Presidente al Sindaco per conoscenza.

La seduta di insediamento del Comitato di Frazione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

ART.10 - SEDUTE DEL COMITATO

Le sedute del Comitato di frazione sono pubbliche e vengono tenute preferibilmente in locali Comunali.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Nessuna proposta, atto o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Chiunque fra i cittadini presenti potrà intervenire.

Di ogni seduta è compilato un verbale a cura di un segretario designato dal Presidente fra i Consiglieri presenti. Il verbale, oltre alla sostanza degli interventi, deve contenere le decisioni su ogni argomento trattato, con l'esito delle relative votazioni.

Copia del verbale stesso firmato dal Presidente e dal segretario viene trasmesso al Sindaco, il quale dispone affinché tutti i verbali siano raccolti dalla segreteria comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.

Alle sedute del Comitato di frazione possono essere invitati, con diritto di parola, amministratori, tecnici ed esperti, nonché cittadini e rappresentanti di comitati e associazioni che comunque non hanno diritto di voto.

ART. 11 - COMPITI

In attuazione dei loro poteri consultivi e di proposta spettano, in particolare, ai Comitati di Frazione:

- a) la espressione di pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative o di ogni altro ordine, interessanti la frazione;
- b) la convocazione di assemblee per la pubblica discussione di problemi inerenti la frazione;
- c) la formulazione di proposte per la soluzione dei problemi interessanti la frazione;
- d) la richiesta di essere invitato al Consiglio Comunale per presentare relazioni ed interventi.

Il parere espresso dal Comitato di frazione in relazione all'oggetto di discussione o votazione al Consiglio Comunale, deve essere comunque menzionato nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale.

ART. 12 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Il Comitato di frazione può:

- a) presentare istanze, petizioni e proposte al Comune su argomenti che rientrino nelle proprie competenze;
- b) invitare alle sue sedute rappresentanti del Comune, dell'Unione dei Comuni e di altri enti perché riferiscano su determinati problemi.

ART. 13 – RAPPORTI CON IL COMUNE

Il Sindaco o suo delegato convoca congiuntamente almeno 1 volta all'anno i Presidenti dei Comitati di frazione per dibattere problemi di interesse comune e verificare l'andamento dei lavori dei Comitati.

ART. 14 - ASSEMBLEA.

Il Presidente del Comitato di frazione è tenuto a convocare, almeno 1 volta all'anno l'assemblea generale della popolazione, per riferire sulle attività del Comitato, per ottenere pareri sulle proposte avanzate e per recepire le necessarie aspirazioni degli abitanti.

ART.15 - PETIZIONI.

Ogni abitante nella frazione ha diritto di presentare al Comitato di Frazione istanze, petizioni e proposte, sia per iscritto che verbalmente. Il Presidente sentito eventualmente il Comitato, darà una risposta nei modi ritenuti più opportuni, entro 20 giorni.

ART. 16 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE.

Il Comitato di Frazione potrà ottenere dall'Amministrazione Comunale le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti attraverso la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e ad eventuali incontri a tal fine promossi, oppure inoltrando, tramite il proprio presidente, formale richiesta scritta al Sindaco.

ART. 17 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo intervenuta l'esecutività della delibera di approvazione, sarà:

- a) pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- b) inserito nella "raccolta ufficiale dei regolamenti".

Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al compiuto periodo di pubblicazione di cui alla precedente lett. a).

Fanno parte del comitato di frazione di **ISOLA** le vie:

BENVENUTA, BERTOZZI, BOSCHE , BRETE, CADUTI DI TORANELLO, FIRENZE DAL N.64 AL 90 E DAL N.31 AL N.67, FIUME, FONTANA VEZZOLA, GALLISTERNA, GUALDO, ISOLA, LAME, MAROTTA, MOLINO NUOVO, MONGARDINA, OSPEDALE, RAGGIO, RAZZOLO, RIO BASINO, RIO FERRATO, RIO FONTANANETA, SABBIONI, SELVARELLE, SERRAVALLE, STORTA, TOMBE, VITA, ZANOTTI.

Fanno parte del comitato di frazione di **CUFFIANO** le vie:

BOLOGNA DAI N. 71 E 78, BECCADELLO, CAMPANA, CAMPOLASSO, CANOVA, CARDELLO, CASONE, CATILIANE, COLLINA, CUFFIANO, DEL BORGO, FANTAGUZZI, GHEZZO, GRANAROLO,LADERCHIO, LIMISANO DAL N. 6 E DAL N. 19, LIVERANI, LOTTA, MAZZOLANO, MOLINO MASCHI, MONTE GHEBBIO, OSSANO, PRATO, RILONE, VILLA SCHIAVIO, VERULETTA, ZINZALINA.

Fanno parte del comitato di frazione di **BORGIO RIVOLA** le vie:

BALDINI, BULDRINI, CADUTI DI CRIVELLARI, CAMPIDELLO, COSTA VECCHIA, D'ACQUISTO, FAGGIA, FIRENZE DAL N.92 AL N.204 E DAL N.69 AL N.175, GRONCHI, DELLA LIBERAZIONE, MACERATO, DON MILANI, MIOLA, MONS. DALMONTE, ORTO GUADAGNINA, PASTORE, PILASTRINO, RIO RAGGIO, RIO RONCHI, SASSO LETROSO, SIEPE, SASSO. TRINZANO, F.LLI VILLA.

Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARERE REGOLARITA' TECNICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
 - non necessita di copertura finanziaria;
 - ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
 - non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
- si esprime parere positivo.....
si esprime parere negativo
eventuali motivazioni
.....
.....
.....

COSTANTINI PAMELA

~~TERESA MORINI~~

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
NICOLARDI ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINI PAMELA**

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Ripubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal **18.08.2013** al **02.09.2013**

Addì, **02.08.2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
COSTANTINI PAMELA**

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, **13.08.2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARANESE ANTONELLA**